



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI A CONTATTO CON IL PUBBLICO: QUALI LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI TORINO?" PRESENTATA IN DATA 28 NOVEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- la Circolare 17 febbraio 2010 n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, recante oggetto "articolo 55 novies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 - identificazione del personale a contatto con il pubblico" si inseriva nell'ampio contesto delle misure amministrative e normative introdotte nell'ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza;
- le successive disposizioni normative hanno integrato e delineato la disciplina della trasparenza e della riconoscibilità del dipendente pubblico a contatto con l'utenza;
- sul tema è, in progresso di tempo, inevitabilmente intervenuta anche l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

RILEVATO

che lo scrivente ha ricevuto una segnalazione di un cittadino che ha riferito di avere inviato in data 10 settembre u.s. una nota scritta alla Direzione Cultura in merito al comportamento di alcuni dipendenti del sistema bibliotecario e alla mancata esposizione del cartellino identificativo;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), recante "Rapporti con il pubblico", stabilisce che "Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella

maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.";

- l'articolo 15 del Codice di comportamento della Città di Torino, recante "Rapporti con il pubblico", stabilisce che "Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile";

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) quali siano le disposizioni organizzative interne della Civica Amministrazione in relazione all'obbligo in capo ai dipendenti che svolgono attività a contatto diretto con l'utenza di esporre un cartellino identificativo recante il proprio nominativo;
- 2) se l'obbligo di esposizione del cartellino (con l'indicazione del nome) sia stato temperato da innovazioni normative e/o dalle disposizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 3) se e quali siano le innovazioni allo studio dell'Amministrazione che si intendano adottare.

F.to Silvio Magliano